

Assicurazione :

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di polizza, che preveda la formazione di un collegio arbitrale per l'accertamento del "quantum", non implica né sospensione né prolungamento della prescrizione annuale del diritto dell'assicurato medesimo di nomina degli arbitri, dovendo qualificarsi come atto di esercizio del diritto, ma è idonea ad interrompere detta prescrizione, sempreché il creditore, vertendosi in materia di atto unilaterale recettizio, deduca e dimostri che la richiesta stessa sia pervenuta a conoscenza dell'assicuratore prima del maturare del suddetto termine.

*Sez. I, sent. n. 622 del 31-01-1986, Regina c. Eurass Assicurazioni (rv 444191).*